

Comune di Solferino

Provincia di Mantova

Piazza Torelli, 1 - Tel. 0376/854001 Fax 0376/855547

P. IVA e C.F.: 00206590200

PEC: protocollo.comune.solferino@pec.regione.lombardia.it

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
DEI SERVIZI DI COORDINAMENTO
PEDAGOGICO, INSEGNAMENTO E
ASSISTENZA PER LA SCUOLA
DELL'INFANZIA COMUNALE
"ERMANNO BACCAGLIONI" -
PARITARIA - DI SOLFERINO**

PERIODO 05/09/2017 – 30/06/2020

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

La scuola dell'infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto a tutti i bambini e bambine di età compresa dai 3 ai 6 anni, che concorrono con le famiglie alla loro crescita, sviluppo e formazione, nel quadro di una politica tesa a garantire il diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa.

La scuola dell'infanzia si propone di promuovere nei bambini lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e della competenza; è il luogo di dialogo, approfondimento culturale e di confronto con le famiglie per condividere modi e forme di realizzazione dei traguardi di sviluppo.

L'oggetto del presente capitolato è l'affidamento di tutte le prestazioni d'opera attinenti:

a. Coordinamento pedagogico

b. Titolarità di sezione ed insegnamento

c. Insegnamento per copresenze e appoggio seconda sezione, servizio di pre-scuola ed altre forme di assistenza alle insegnanti ed al servizio

Lo stabile ove avverrà il servizio è di proprietà del comune di Solferino ed è ubicato in Via Cavriana, 63.

La manutenzione e gestione ordinaria rimangono a carico dell'ente appaltante.

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO

Il presente appalto ha la durata di anni tre scolastici (2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020).

Il servizio avrà decorrenza a partire dal mese di settembre 2017 (inizio scuola Infanzia) e scadrà il 30/06/2020 o comunque al termine dell'anno scolastico 2019/2020.

L'Amministrazione si riserva, altresì, di prorogare la scadenza del contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per il periodo di sei mesi necessario alla conclusione delle procedure finalizzate all'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Comune committente.

L'avvio dell'esecuzione del contratto potrà avvenire anche in via d'urgenza, in pendenza della stipula del contratto, come previsto dall'art. 32 c.8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per garantire continuità al servizio.

Le date di svolgimento del servizio per ciascun anno scolastico saranno comunicate alla Ditta Appaltatrice da parte del Servizio Scolastico.

ART. 3 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO RICHIESTO

La scuola dell'infanzia, articolata secondo il calendario scolastico regionale, dovrà garantire un periodo di apertura di norma da settembre a giugno, per cinque giorni la settimana, dal lunedì al venerdì con una previsione di n. 1.580 ore annue secondo le disposizioni del D.Lgs 59/2004 e s.m.i.

Il servizio riguarda l'affidamento delle seguenti attività secondo l'articolazione di seguito specificata:

- **Servizio di coordinamento pedagogico** per 2,5 ore settimanali e 98,75 ore annue; l'assegnatario assicura le funzioni di coordinamento pedagogico del servizio tramite una figura con titolo di studio come indicato al successivo paragrafo (TITOLO DI STUDIO DEI PRESTATORI DEI SERVIZI). Al/alla coordinatore/coordinatrice pedagogico/a sono attribuiti compiti organizzativi di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli/delle insegnanti, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di monitoraggio e documentazione delle esperienze nonché di promozione e valutazione della qualità del servizio e di complessiva conduzione pedagogica del servizio erogato;
- **Insegnante titolare di sezione** di scuola d'Infanzia con titolo di studio idoneo come sotto indicato (TITOLO DI STUDIO DEI PRESTATORI DEI SERVIZI) oltre a **insegnante per**

compresenze e appoggio all'altra sezione, per un totale di 65 ore settimanali e 2.567,50 ore annue, da svolgersi tra le ore 8.00 e le ore 16.00 dal lunedì al venerdì;

- **Attività di riunioni e colloqui per le insegnanti** per 2 ore settimanali e 79 ore annue;
- **Servizio pre-scuola** (ore 7.30-8.00) e **ausilio alle insegnanti** per 2,5 ore settimanali e 98,75 ore annue.

TITOLO DI STUDIO DEI PRESTATORI DEI SERVIZI

- **COORDINATORE/COORDINATRICE PEDAGOGICO/A**: titolo di studio non inferiore a quello previsto per l'insegnante titolare di sezione;
- **INSEGNANTE TITOLARE DI SEZIONE**: Abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio (triennale), conseguito presso Scuole Magistrali entro l'anno scolastico 2001/2002 (DM 10 marzo 1997) - **Il titolo è abilitante all'insegnamento**; Diploma di maturità rilasciato da Istituti magistrali compreso quello di liceo socio-psico-pedagogico conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 (DM 10 marzo 1997) - **Il titolo è abilitante all'insegnamento**; titolo di studio equivalente, conseguito nell'ambito di progetti di sperimentazione autorizzati ai sensi dell'art. 278 del D.lgs. 297/1994;
- **INSEGNANTE D'APPOGGIO**: Diploma di maturità di scuola secondaria di II grado, possibilmente relativo al settore educativo oppure con formazione post-diploma a vario titolo nel settore educativo;
- **AUSILIARIO/A**: Diploma di scuola secondaria di I grado (ex Medie);

TITOLO ABILITANTE INSEGNANTI

Essendo la scuola d'Infanzia comunale 'E. Baccaglioni' in regime di parità scolastica, in aggiunta al titolo di studio è obbligatorio il possesso del titolo abilitante. In caso di titolo di studio conseguito a decorrere dal corso di studi 2002/2003, l'insegnante dovrà possedere, in alternativa tra loro:

- Laurea in Scienze della formazione primaria – limitatamente all'indirizzo di scuola d'Infanzia (ex art. 6 D.L. 137/2008 convertito in L. 169/2008);
- Abilitazione acquisita in concorsi pubblici statali per insegnanti di scuola d'Infanzia o in corsi concorsi indetti espressamente per il conseguimento dell'abilitazione per l'insegnamento nella scuola d'Infanzia;
- Abilitazione conseguita presso la Scuola di Specializzazione di durata biennale di cui all'art. 2 del Decreto interministeriale Prot. 11304/DM del 04/06/2001;
- Abilitazione conseguita per effetto dell'art. 1, c. 4-bis, L. 10/03/2000 n. 62 come modificato dalla L. 388/2000, art. 51, c. 10, dal personale insegnante che, vincolato da rapporto di lavoro presso qualsiasi Ente quale Insegnante d'Infanzia, fosse operante in tali funzioni presso una scuola d'Infanzia alla data di entrata in vigore della predetta norma (01/01/2001).

PROGETTO

I soggetti partecipanti alla gara devono presentare una proposta progettuale con indicazione:

A) Progetto organizzativo di gestione del Servizio

- struttura organizzativa e personale dedicato alla gestione del servizio con particolare attenzione alla figura del coordinatore (specificando eventuali percorsi formativi o specializzazioni e tempi di lavoro dedicati al servizio) e alle modalità di coordinamento del personale e di collegamento con l'Ente;
- Modalità e criteri in merito alle sostituzioni, con particolare attenzione al caso di richiesta di interventi urgenti ed imprevedibili (es. sostituzioni urgenti del personale assente);
- Proposte di elementi migliorativi per l'organizzazione e la funzionalità del servizio (es. modalità per garantire la compresenza in servizio tra il personale insegnante, la continuità educativa e la valorizzazione delle competenze specifiche del personale);

B) Progetto Pedagogico.

- Obiettivi, finalità e modalità di attuazione del servizio nella scuola dell'Infanzia. Modalità di monitoraggio e documentazione dei percorsi. Modalità di valutazione estrinseca (utenza e ente gestore) e strumenti di valutazione intrinseca. Elenco nominativo degli operatori che l'impresa si impegna ad utilizzare per il servizio in oggetto, con l'indicazione dei requisiti previsti nei paragrafi precedenti (TITOLO DI STUDIO DEI PRESTATORI DEI SERVIZI) del presente capitolato, dei titoli di servizio e di formazione utili ai fini della valorizzazione della continuità dell'esperienza maturata dal personale.

In particolare la ditta con la firma del contratto accetta espressamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 del c. c., tutte le clausole del presente capitolato.

ART. 4 CONDIZIONI PARTICOLARI

La presentazione dell'offerta da parte delle imprese concorrenti equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della Legge, di tutte le norme vigenti in materia e di incondizionata loro accettazione nonché, alla completa accettazione del Capitolato ai fini della sua perfetta esecuzione.

Il Comune di Solferino si riserva di non aggiudicare il servizio qualora nessuna offerta sia ritenuta sufficientemente conveniente.

ART. 5 - PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Per partecipare alla gara per l'aggiudicazione dei servizi di coordinamento pedagogico, insegnamento e assistenza per la scuola dell'infanzia comunale "E. Baccaglioni" paritaria di Solferino, oggetto della procedura aperta pubblico incanto, le ditte dovranno possedere i requisiti di ordine generale, di idoneità professionale disciplinati dagli artt. 38 e ss. del D. Lgs. n. 50/2016 e degli ulteriori requisiti di idoneità, economica, finanziaria e tecnica, riguardanti il servizio ai sensi dall'art. 41 del D. Lgs. n. 50/2016 secondo quanto riportato nel disciplinare di gara.

Per quanto riguarda la partecipazione di consorzi, consorzi stabili, raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti si applicano le disposizioni dell'art. 47 del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 6 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo stimato a base di gara per l'appalto del servizio di cui trattasi per l'intero triennio ammonta ad **€. 167.418,38**. Tale importo è da intendersi comprensivo di **€. 600,00** per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso. Gli importi sono da intendersi Iva di legge esclusa.

L'offerta dovrà essere riferita al costo orario posto a base d'asta per tipo di intervento:

Coordinamento pedagogico	€ 25,00 Iva esclusa
Titolarità di sezione, insegnamento, copresenze, riunioni	€ 19,50 Iva esclusa
Pre-scuola ed altre forme di assistenza ad insegnanti e servizio	€ 15,50 Iva esclusa

Tali tariffe risultano comprensive di ogni onere relativo a materiali, attrezzature, trasporto nonché oneri per la sicurezza.

ART. 7 - COMMISSIONE AGGIUDICATRICE

La scelta dell'aggiudicatario avverrà previa valutazione delle offerte da parte di una Commissione nominata, ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 8 - OBBLIGHI DELLA DITTA

L'impresa si obbliga a:

- a. garantire il funzionamento dei servizi oggetto del presente appalto, con proprio personale;
- b. trasmettere all'inizio dell'anno scolastico l'elenco degli insegnanti e degli ausiliari che verranno impiegati per la gestione dei servizi. Qualora, per motivi di forza maggiore, il personale da

impiegare ad inizio dell'attività di gestione non fosse lo stesso, l'aggiudicatario dovrà sostituirlo con personale con gli stessi requisiti e, prima dell'assunzione, esibire il *curriculum* professionale al Responsabile del servizio. In ogni caso la sostituzione dovrà avvenire immediatamente, quando sia necessaria, al fine di garantire il servizio come indicato in precedenza;

- c. assumere l'insegnante titolare di sezione già in servizio alla scuola dell'Infanzia di Solferino nell'anno scolastico 2016/2017, alle condizioni del presente capitolato, qualora la stessa accettasse;
- d. comunicare in giornata l'avvenuta sostituzione, anche temporanea, di nuovo personale per la verifica dei titoli ed del relativo *curriculum*;
- e. sostituire il personale che reiteri comportamenti non professionali e scorretti, previa apposita contestazione scritta;
- f. trasmettere mensilmente all'ufficio Pubblica Istruzione dell'Ente, la griglia che attesta le presenze giornaliere dei bambini a mensa, al fine di garantire un regolare invio degli avvisi di pagamento alle famiglie che hanno fruito del servizio della refezione scolastica;
- g. compilare regolarmente i registri attestanti la presenza dei bambini al servizio;
- h. dare, in caso di sciopero dei propri operatori, al Responsabile del servizio preavviso con margine temporale congruo, al fine di consentire un'adeguata comunicazione agli utenti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 comma 6 della Legge 12 giugno 1990, n. 146;
- i. assumere l'onere retributivo degli operatori impiegati nella gestione dei servizi, nel rispetto delle normative e degli accordi vigenti in materia quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione, previdenza e sicurezza sul lavoro;
- j. assicurare l'applicazione delle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, nonché delle disposizioni igienico-sanitarie impartite dall'ATS (ex ASL) competente, dotando il personale degli indumenti appositi e di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/08 ex 626/94, atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti;
- k. non far valere alcuna eccezione di sorta che comporti responsabilità per l'Amministrazione per eventuali danni o furti.
- l. garantire la piena osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari che, a qualsiasi titolo, disciplinano l'attività svolta;
- m. assolvere agli obblighi, indicati dall'Ente appaltante, derivanti dallo status di "paritaria" della scuola dell'Infanzia comunale di Solferino, in merito alla documentazione da predisporre e/o trasmettere agli uffici provinciali, regionali o statali dell'Amministrazione scolastica.

L'aggiudicatario, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell'appalto.

ART. 9 - PERSONALE - OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

Per tutte le attività di gestione del servizio oggetto del presente capitolato, la Ditta aggiudicataria si avvarrà di personale qualificato idoneo allo svolgimento del servizio, nel pieno rispetto della normativa sui contratti di lavoro dell'area di appartenenza e della normativa di sicurezza dei lavoratori.

La Ditta aggiudicataria risulta pertanto responsabile verso i propri dipendenti di tutti gli obblighi, le disposizioni legislative, i regolamenti vigenti in materia di lavoro, di assicurazione sociale e prevenzione infortuni, in particolare del rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza previste dall'art. 4 del D. Lgs. n. 626/1994.

La Ditta aggiudicataria garantisce la puntuale applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, per quanto riguarda l'attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, l'utilizzo di dispositivi di protezione e attrezzature antinfortunistiche ed ogni altro obbligo di legge.

La ditta aggiudicataria si impegna, all'inizio del servizio, a fornire al Comune di Solferino tutte le informazioni di seguito indicate e a segnalare eventuali modifiche o integrazioni che si verificassero nel corso del contratto:

- elenco nominativo degli addetti impiegati per il servizio aggiudicato, corredato degli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi e dei titoli di studio in loro possesso;
- nominativo del responsabile della sicurezza
- nominativo del referente
- documento unico di regolarità contributiva (DURC)

La ditta appaltatrice è, inoltre, tenuta all'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare quelle previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tra il Comune di Solferino e il personale della ditta appaltatrice non si instaurerà alcun rapporto giuridico di lavoro.

ART.10 - ASSICURAZIONI - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA AGGIUDICATRIA - DANNI A PERSONE O COSE

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale sono a carico dell'Impresa che ne è sola responsabile, anche in presenza di norme che disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere delle spese a carico dell'Ente. A copertura dei rischi del servizio l'Impresa è tenuta a stipulare una polizza assicurativa R.C. verso terzi da esibirsi, preliminarmente, alla stipulazione del contratto. E' fatto obbligo di provvedere, da parte dell'aggiudicatario, all'assicurazione obbligatoria stabilita dalle leggi in vigore, con particolare riferimento alla responsabilità civile verso terzi per danni a persone o a cose conseguenti all'attività prestata.

Copie delle polizze dovranno essere presentate all'Ente entro 10 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della stipula del formale contratto che, in assenza di tali documenti, non potrà essere stipulato.

Entro 15 giorni dalla scadenza di tale polizza la ditta appaltatrice si impegna a presentare alla stazione appaltante copia della quietanza di avvenuto rinnovo sino alla data di ultimazione del servizio.

Prima dell'inizio del servizio, la Ditta aggiudicataria dovrà notificare gli estremi delle Polizze assicurative con l'indicazione della Compagnia Assicuratrice e dei massimali. Resta espressamente convenuto che la Ditta stessa, in caso di infortunio, assumerà tutte le responsabilità sia civili che penali e dell'eventuale risarcimento dei danni.

ART. 11 - RESPONSABILITÀ

Il servizio si intende esercitato a tutto rischio e pericolo dell'impresa aggiudicataria.

La ditta si impegna a far fronte ad ogni e qualsiasi responsabilità, inerente lo svolgimento delle prestazioni, che possano derivare da inconvenienti e danni causati all'utente o a terzi, esonerando l'Ente da qualsiasi responsabilità penale, civile ed amministrativa, purché queste non siano imputabili o derivanti da inadempienza da parte dell'Ente stesso. Sarà obbligo dell'aggiudicatario adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

L'impresa dovrà, in caso di danno materiale, provvedere senza indugio ed a proprie spese alla riparazione e sostituzione dei danni causati; in caso di mancata reintegrazione dei danni causati, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Amministrazione è autorizzata a rivalersi delle spese sostenute trattenendo l'importo sul canone di prima scadenza oppure, sulla fideiussione.

L'Amministrazione inoltre si riserva il diritto di rivalersi sulla fideiussione per eventuali penali non assolute dall'aggiudicatario.

ART. 12 - RISPETTO DELLE NORMATIVE

La Ditta dovrà attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dei decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria e vecchiaia, la tubercolosi, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso d'esercizio, ai fini della tutela materiale dei lavoratori.

Essa dovrà in ogni momento, a semplice richiesta dell'Amministrazione, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra. Tutto il personale dovrà essere iscritto nel libro paga dell'impresa. La Ditta è tenuta a predisporre idoneo piano delle misure di sicurezza previste nell'impiego dei lavoratori. E' tenuta a rispettare tutto quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dal D.lgs. 81/08. L'Amministrazione comunale metterà a disposizione il documento concernente la valutazione dei rischi degli edifici in cui sono previste le prestazioni.

ART. 13 - CONTROLLI E ISPEZIONI

Il Comune di Solferino si riserva la più ampia facoltà di effettuare in ogni momento controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il servizio venga effettuato nei modi e nei tempi stabiliti dal presente Capitolato e secondo le disposizioni di legge in materia.

Il Comune di Solferino si riserva inoltre il diritto di chiedere alla Ditta aggiudicataria di predisporre provvedimenti nei confronti del personale dipendente della stessa per il quale siano stati rilevati comportamenti non adeguati alla funzione svolta.

ART. 14 - PROCEDURA DI GARA

La gara per i servizi di coordinamento pedagogico, insegnamento e assistenza per la scuola dell'infanzia comunale "e. Baccaglioni" paritaria di Solferino di cui al presente Capitolato speciale d'appalto si svolgerà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.lgs n. 50/2016 valutata sulla base degli elementi di seguito indicati:

- Punti 70/100 per l'offerta tecnica
- Punti 30/100 per l'offerta economica

Totale Punti 100

ART. 15 - COSTI SICUREZZA

Con riferimento al presente appalto, limitatamente al rischio interferenziale, si possono individuare, attraverso il DUVRI dell'Ente, costi relativi alla sicurezza per euro 600,00 Iva di legge esclusa.

Per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa aggiudicataria, resta immutato l'obbligo, gravante su di essa, di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi.

ART. 16 - CAUZIONE PROVVISORIA

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara, la ditta concorrente è obbligata a presentare una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel disciplinare, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 50/2016 la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito o fidejussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale ex art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,

che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 D.lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

ART. 17 - RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE

Ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. n. 50/2016 sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o che dichiarano congiuntamente di uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina prevista dal medesimo art. 48.

ART. 18 - OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La ditta aggiudicataria, entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione dell'aggiudicazione, dovrà consegnare al Comune di Solferino i documenti necessari per la stipulazione del contratto provvedendo al versamento di tutte le spese conseguenti (imposta di bollo, diritti fissi di segreteria, imposte di registro, etc.) nessuna esclusa ed eccettuata.

Tutte le spese contrattuali sono a totale carico della Ditta aggiudicataria.

La Ditta aggiudicataria dovrà trasmettere:

1) Cauzione definitiva in misura pari al 10% (diecipercento) dell'importo complessivo del contratto, al netto di I.V.A., tramite fideiussione bancaria o assicurativa.

Qualora la cauzione sia prestata con fideiussione bancaria o assicurativa, la stessa dovrà contenere la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante senza eccezione alcuna.

La mancata apposizione di tale clausola renderà inefficace la garanzia fideiussoria e potrà essere oggetto di rescissione del contratto per inadempimento.

A decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale l'importo della fideiussione potrà essere diminuito correlativamente alla diminuzione del corrispettivo del servizio già espletato e pagato. Tale deposito resta vincolato per l'intera durata del contratto a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o di cattiva esecuzione del servizio da parte della ditta aggiudicataria, ivi compreso il maggior prezzo che il Comune dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione del servizio aggiudicato alla Ditta appaltatrice, in caso di risoluzione del contratto per inadempienze della Ditta stessa. In caso di incameramento parziale, l'ammontare della cauzione deve essere reintegrato, pena la risoluzione del contratto nei modi e nelle forme previste dalla legge.

2) Polizza assicurativa a garanzia dei rischi nell'esecuzione dell'appalto.

La Ditta aggiudicataria dovrà contrarre adeguata polizza assicurativa per tutti i danni derivanti da comportamenti, anche omissivi, del proprio personale per tutto il periodo di durata dell'appalto e più precisamente:

Copia delle polizze assicurative menzionate dovrà essere consegnata al Comune di Solferino entro il termine stabilito dalla medesima, e, comunque, prima della stipula del contratto.

Alla presentazione delle Polizze è subordinata la stipulazione del contratto e la non presentazione della stessa sarà motivo di revoca dell'aggiudicazione, con conseguente incameramento della cauzione provvisoria prestata in sede di gara.

3) Dichiarazione, in carta semplice, sottoscritta dal legale Rappresentante, dalla quale risultino:

- numero di codice fiscale della Società/Ditta
- domicilio fiscale della Società/ditta
- dati anagrafici completi e qualifica di chi interverrà alla stipula dell'atto
- atto di designazione della persona o delle persone legittimate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme relative ai pagamenti e/o coordinate bancarie per i relativi bonifici con l'indicazione dell'istituto bancario - filiale- conto corrente - cod. ABI e CAB

4) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

Spese contrattuali, diritti di segreteria e accessorie.

Nel caso di imprese raggruppate l'impresa aggiudicataria si impegna a predisporre scrittura privata autenticata relativa alla costituzione del raggruppamento di imprese dichiarato in sede di gara secondo le modalità indicate nell'art. 5.

Ove nel termine previsto la ditta non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia presentata alla stipulazione del contratto nel giorno all'uopo stabilito, il Comune riterrà come non avvenuta l'aggiudicazione e procederà all'escussione della cauzione provvisoria. Il Comune richiederà tutta la documentazione al concorrente che segue in graduatoria. Quando tale documentazione non sia fornita, ovvero non sia ritenuto conforme alle dichiarazioni avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta e all'incameramento della cauzione provvisoria.

Parimenti, nel caso la documentazione prodotta fosse discordante con la dichiarazione, in modo tale che se prodotta in sede di gara avrebbe comportato l'esclusione, verranno attivate le sanzioni prescritte e il Comune avrà la facoltà di ripetere il procedimento, eliminando l'offerta dell'aggiudicataria e invitando di nuovo tutte le ditte ammesse alla gara. Agli effetti della registrazione, il contratto, riferendosi a prestazioni soggette a regime fiscale IVA sconterà la tassa fissa (art. 40 D.P.R. n. 131/86).

ART. 19 - SCIOPERI

In materia di scioperi si applica al presente affidamento quanto previsto dalla normativa vigente in tema di servizi pubblici essenziali e di autoregolamentazione del diritto di sciopero. Poiché le funzioni richieste sono classificate tra i servizi pubblici essenziali, ai sensi della legislazione vigente, la Ditta aggiudicataria si impegna ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolano la materia. In caso di sciopero del personale, quindi, la ditta appaltatrice dovrà comunque garantire l'esecuzione del servizio. Qualora la Ditta agisca in difformità di leggi e regolamentazioni in materia, in sede di esecuzione del contratto, l'Ente appaltante potrà procedere all'applicazione delle penali contrattuali, di cui all'art. 24 e, nei casi consentiti, alla risoluzione del contratto, fatti salvi, in ogni caso, gli eventuali maggiori danni.

ART. 20 - DIVIETO DI SUB-APPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto alla Ditta appaltatrice di cedere il contratto o di far eseguire in tutto o in parte ad altre Ditte il servizio

ART. 21 - ELEZIONE DI DOMICILIO DELLA DITTA APPALTATRICE

A tutti gli effetti del contratto, la Ditta appaltatrice dovrà eleggere domicilio legale presso la sede legale del Comune di Solferino.

ART. 22 - CORRISPETTIVI, FATTURAZIONI E PAGAMENTI

Alla Ditta aggiudicataria spetta, a compenso di tutti gli oneri che la stessa andrà ad assumere con il presente Capitolato, il corrispettivo offerto in sede di gara.

Tale corrispettivo sarà liquidato dal Comune alla Ditta aggiudicataria entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica mensile all'Ufficio Protocollo dell'Ente. L'Amministrazione del Comune potrà richiedere alla Ditta l'esibizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, per infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (art. 5 legge 82/94).

Dal pagamento dei corrispettivi sarà detratto l'importo delle eventuali spese per esecuzioni del servizio da parte del Comune di Solferino in sostituzione della Ditta inadempiente e quelle delle pene pecuniarie applicate a carico della Ditta aggiudicataria e quant'altro dalla stessa dovuto.

ART. 23 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Mantova - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltato-re/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 24 - PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Ditta aggiudicataria nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato avrà l'obbligo di uniformarsi, oltre che a leggi e regolamenti che attengano in qualsiasi modo al tipo di attività oggetto del presente appalto, alle istruzioni che le verranno comunicate verbalmente o per iscritto dall'Amministrazione appaltante.

Per ogni singolo caso di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti con il presente capitolato, alla Ditta, oltre all'obbligo di ovviare in un termine stabilito alla infrazione contestata, verrà applicata una penale, da un minimo di € 100,00 = (cento/00) ad un massimo di € 500,00= (cinquecento/00), secondo la gravità dell'infrazione.

L'applicazione della penale, da trattarsi sul primo rateo del canone, sarà preceduta da regolare contestazione della inadempienza contro cui la Ditta potrà presentare controdeduzioni entro dieci giorni dalla notifica della contestazione.

ART. 25 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione espressa del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

- a) Arbitrario abbandono del servizio assunto.
- b) Cessione del contratto.
- c) Inosservanza del divieto di subappalto rispetto alla disciplina contenuta nell'art. 18 del presente Capitolato.
- d) Ritardo nell'inizio della gestione del servizio, secondo quanto disposto dal presente Capitolato.
- e) Impiego di personale non dipendente dall'impresa aggiudicataria.
- f) Inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi.
- g) Interruzione immotivata del servizio, ovvero fondata su motivazione non valida.
- h) Verificarsi di n. 3 richiami scritti da parte della stazione appaltante per inosservanza di norme ed obblighi derivanti dal contratto.
- i) Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione del Comune in forma di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'applicazione della risoluzione del contratto non pregiudica la messa in atto, da parte del Comune di risarcimento per i danni subiti.

Il Comune indipendentemente dalla facoltà di risolvere il contratto di cui all'articolo precedente, si riserva di pronunciare la decadenza in tutti i casi in cui il comportamento dell'impresa aggiudicataria sia gravemente pregiudizievole per l'immagine e il decoro del Comune e dell'interesse pubblico.

La decadenza e la risoluzione dell'appalto di servizio comportano l'automatico incameramento da parte del Comune della cauzione.

Le spese sostenute dal Comune per continuare a garantire il servizio per un massimo di giorni 5 saranno poste a carico della ditta appaltatrice.

ART. 26 - RECESSO UNILATERALE DEL CONTRATTO E RESCISSIONE

Il Comune potrà recedere unilateralmente dal contratto ai sensi del 2° comma dell'art. 1373 del codice civile senza che la ditta aggiudicataria nulla possa pretendere, previa comunicazione da notificarsi alla ditta stessa con almeno 6 (sei) mesi di anticipo rispetto alla data dalla quale diviene operativo il recesso.

potrà altresì rescindere il presente contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

ART. 27 – CONTROVERSIE

Onde dovessero insorgere controversie tra Comune di Solferino e Ditta in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del presente affidamento, l'affidatario non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto al Comune di Solferino, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento dell'affidamento.

Ove detto accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Il Tribunale di Mantova è il foro competente per la risoluzione di eventuali controversie non diversamente componibili secondo lo spirito del presente comma.

ART. 28 - ESECUZIONE IN PENDENZA DI STIPULA

La Ditta aggiudicataria si obbliga a rendere le prestazioni oggetto del presente appalto anche nelle more della stipula del contratto stesso. In tal caso, fermo restando quanto previsto dal presente capitolato per le polizze assicurative potrà comunque farsi luogo alla liquidazione dei compensi

spettanti alla Ditta stessa, purché quest'ultima abbia già costituito e presentato la cauzione definitiva prevista dal presente capitolato.

ART. 29 - RISERVATEZZA

L'impresa appaltatrice assume l'obbligo di agire in modo che il personale incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.

L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio o che siano già in possesso della ditta appaltatrice, nonché i concetti, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'impresa appaltatrice sviluppa o realizza in esecuzione alle prestazioni contrattuali.

L'Ente parimenti, assume l'obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dall'appaltante nello svolgimento del rapporto contrattuale.

ART. 30 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, si fa presente che i dati personali forniti dalle imprese concorrenti saranno raccolti e conservati presso la sede operativa del Comune di Solferino, situata in Solferino, piazza Torelli, 1. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con trattamenti informatici e/o cartacei, idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione; con riferimento al vincitore, il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

La ditta aggiudicataria dovrà comunicare alla Stazione appaltante il nominativo del proprio responsabile del trattamento dei dati.

ART. 31 - CANONE D'APPALTO

Il canone d'appalto derivante dall'offerta ritenuta economicamente vantaggiosa verrà corrisposto mensilmente per 10 mesi. I pagamenti saranno eseguiti, previa fatturazione elettronica mensile posticipata, entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura.

ART. 32 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti il contratto, che sarà stipulato presso la Sede del Comune in forma pubblica amministrativa, quelle di bollo e di registro, nonché le relative imposte e tasse, prescritte e future.

ART. 33 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'appalto sarà regolato in conformità al D.lgs. 18/04/2016 n. 50 e, per quanto occorrer possa, dalle vigenti norme di leggi e regolamenti in materia di contabilità di Stato, di cui ai RR.DD. 18.11.1923, n. 2440 e 23.05.1924, n. 827 e successive modificazioni, nonché del D.lgs. 05/10/2010 n. 207.

Relativamente agli adempimenti in materia antimafia, anticorruzione, tracciabilità dei pagamenti, si stabilisce quanto segue:

ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 l'Ente, al fine di garantire la continuità del servizio, potrà procedere in via d'urgenza alla stipula del contratto, opponendone la condizione risolutiva qualora risultassero successivamente accertate situazioni non conformi alla normativa antimafia prevista dalla citata normativa, per i soggetti di cui all'art.83 e segg. Del D. Lgs. 159/2011 e successive modificazioni. L'appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni, si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, relativi a tutte le transazioni connesse con la gestione delle

attività oggetto del presente contratto. L'eventuale inadempimento ai suddetti obblighi comporterà la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. L'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla citata legge 136/2010, deve darne immediata informazione al concedente e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. L'appaltatore è tenuto al rispetto della normativa in materia di anticorruzione (Legge 190/2012 s.m.i.) e a tal proposito dichiara di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, nei confronti degli organi sociali o dei dirigenti della società.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'Art. 1456 C.C. Comporta inoltre risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'Art. 1456 C.C. l'ipotesi in cui nei confronti dei pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'Art. 317 c. p. “Il Comune si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'Art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'appaltatore o dei componenti la compagine sociale o i dirigenti sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli Artt. 15 317 c.p. (Concussione), 318 c.p. (Corruzione per l'esercizio della funzione), 319 c.p. e 319 bis c. p (corruzione per atto contrario ai doveri d'Ufficio). 319 ter (Corruzione in atti giudiziari) c.p. 319 quater c.p. (induzione indebita a dare e promettere utilità), 320 c. p. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) 322 c. p 322 c.p. (Istigazione alla corruzione) 322 bis c. p. (peculato, concussione, induzione indebita, corruzione, istigazione alla corruzione di membri di organi delle Comunità Europee e di stati esteri) 346 bis c. p. (traffico di influenze) 353 c. p. (Turbata libertà degli incanti) 353 bis c.p. (Turbata libertà di scelta del procedimento del contraente)”.

L'appaltatore è tenuto all'osservanza del codice di comportamento dei dipendenti dell'ente appaltante, emanato ai sensi del DPR 62/2013 e l'eventuale inadempimento al suddetto obbligo comporterà la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.